

b) istituire ed erogare annualmente borse di studio per la frequenza da parte di studenti residenti in Sicilia di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza nazionale e internazionale;

c) concedere a dipartimenti universitari e associazioni o fondazioni di qualificata e comprovata esperienza e professionalità nel settore della cinematografia e dell'audiovisivo, operanti in Sicilia, contributi annui per studi, ricerche e progetti didattici sulle materie disciplinate dalla presente legge, nonché per articolati progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.

3. Per l'erogazione delle borse di studio e dei contributi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con decreto da emanarsi annualmente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la ripartizione delle risorse assegnate annualmente.

4. Per l'esercizio finanziario in corso, il decreto di cui al comma 3 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Deposito presso la filмотeca regionale di film ed audiovisivi

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di raccogliere, preservare e diffondere a scopo di studio e nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e sulla protezione dei dati personali, nonché dei diritti connessi, il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, è fatto obbligo alle società di produzione di provvedere al deposito legale dei film e degli audiovisivi di lungo e corto metraggio girati integralmente o in parte nel territorio della Regione, prodotti, coprodotti o realizzati con il concorso economico della Regione.

2. I materiali cinematografici e audiovisivi di cui al comma 1 sono depositati dalle società di produzione presso la filмотeca regionale di cui alla lettera e) dell'art. 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 14 aprile 2006, n. 15, come introdotto dall'art. 2 della presente legge.

Art. 10.

Consulta regionale per il cinema

1. Al fine di valutare l'andamento del settore della cinematografia e dell'audiovisivo e l'efficacia delle politiche regionali e fornire apporti di conoscenza utili all'elaborazione delle azioni e degli interventi da parte della Regione, è istituita presso l'assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la consulta regionale per il cinema, con compiti di monitoraggio e di consulenza tecnica per le questioni attinenti al cinema.

2. Fanno parte della consulta di cui al comma 1:

a) l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente del Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea (DARC), o un suo delegato;

c) il dirigente preposto al servizio «Film Commission Regione siciliana»;

d) due componenti scelti tra le Film Commission operanti in ambito regionale da almeno cinque anni;

e) un componente scelto fra gli autori cinematografici;

f) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;

g) un componente scelto tra i rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica operanti in Sicilia;

h) un esperto in materia di cinema scelto tra i docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra i critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria.

3. I componenti sono nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra persone di riconosciuta e documentata competenza, restano in carica quattro anni dal loro insediamento e possono essere confermati.

4. La partecipazione alle sedute è gratuita e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge la spesa complessiva, da iscriverne in una U.P.B. di nuova istituzione della rubrica Dipartimento beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente denominata «Cinema ed Audiovisivo», è valutata in euro 370 migliaia per l'esercizio finanziario 2007 ed in euro 1.170 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009 ed è come di seguito destinata:

Articolo	Anno 2007 (euro)	Anno 2008 (euro)	Anno 2009 (euro)
— articolo 3 (Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo)	150	750	750
— articolo 6 (Iniziative culturali)	50	100	100
— articolo 7 (Archivio sede RAI)	20	20	20
— articolo 8, comma 2, lettera a (Dipartimento di cinema documentario)	50	100	100
— articolo 8, comma 2, lettera b (Borse di studio)	50	100	100
— articolo 8, comma 2, lettera c (contributi per progetti di ricerca)	50	100	100